

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

#### RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO . . . . .	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
Comitato permanente per i pareri . . . . .	2
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
Comitato pareri . . . . .	» 2
FINANZE E TESORO (VI):	
In sede referente . . . . .	» 3

#### CONVOCAZIONI:

*Giovedì 12 febbraio 1976*

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa . . . . .	Pag. 6
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	» 6

#### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1976, ORE 16,30. —  
*Presidenza del Presidente BANDIERA.*

La Giunta esamina le seguenti autorizzazioni a procedere:

contro il deputato Cotecchia, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 640 e 61, n. 7, del codice penale (truffa aggravata) (doc. IV, n. 248).

Il relatore Boldrin riferisce sui fatti all'origine dell'autorizzazione proponendone la concessione. Dopo interventi dei deputati Manco, Fracchia, Franchi, Padula, Benedetti, Musotto, Felisetti, Accreman e del relatore Boldrin, la Giunta, accogliendo la proposta di quest'ultimo delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Codacci-Pisanelli, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato); 81, capoverso, e 328 del codice penale (omissione continuata di atti di ufficio); e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 255).

Il relatore Franchi dà ragione dei fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere, riferendo anche su una memoria presentata dal deputato Codacci Pisanelli, proponendo quindi che l'autorizzazione venga negata. Dopo interventi dei deputati Accreman, Manco, Felisetti e del relatore Franchi la Giunta, accogliendo la proposta di quest'ultimo, delibera la non concessione dell'autorizzazione a procedere e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Frau, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 629, 7 e 9 del codice penale (estorsione aggravata) (doc. IV, n. 264; doc. IV, n. 264-bis).

Dopo che il Presidente Bandiera ha dato comunicazione di una lettera pervenutagli dal deputato Frau, il relatore Musotto riferisce sulla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio e sulla connessa richiesta di autorizzazione all'arresto. La Giunta ascolta successivamente, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, il deputato Frau, il quale risponde anche a quesiti postigli dai deputati Manco e Accreman. Quindi, data l'ora tarda, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione su entrambe le richieste alla prossima seduta.

Infine, la Giunta delibera all'unanimità di chiedere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, la proroga del termine ad essa concesso per riferire in merito ai doc. IV, nn. 244-264-265-267-271-272-273).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,35.

## GIUSTIZIA (IV)

### Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1976, ORE 10,20. —  
Presidenza del Presidente LOSPINOSO SEVERINI.

#### Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finan-

ze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria (Parere alla VI Commissione) (4297).

A seguito della relazione del Presidente Lospinoso Severini e dell'intervento del deputato Padula, il Comitato adotta la seguente deliberazione:

« La Commissione giustizia esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) occorre valutare se non convenga strutturare in modo più preciso l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, chiarendo, fra l'altro, se esso attribuisca al ministro per le finanze anche la competenza ad emanare norme regolamentari;

2) conviene altresì considerare se non sia opportuno (anche per evitare il rischio di dare nuovamente vita a norme destinate a non avere integrale applicazione) specificare, all'articolo 4 del decreto-legge, che l'obbligo in esame sussiste soltanto per le dichiarazioni presentate dal contribuente dopo che gli sia stato comunicato dall'amministrazione finanziaria il numero di codice fiscale ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1976, ORE 9. —  
Presidenza del Presidente TARABINI. —  
Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

#### Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria (Parere alla VI Commissione) (4297).

Il relatore Orsini riferisce favorevolmente sul disegno di legge le cui implicazioni di ordine finanziario trovano puntuale copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze istituito in base all'articolo della legge delega di riforma tributaria che prevede la creazione dell'anagrafe tributaria.

Il deputato Gastone, pur convenendo che nulla osta sotto il profilo finanziario, ritie-

ne che sarebbe più opportuno sospendere l'espressione del parere finché la Commissione affari costituzionali non si sia pronunciata sulle gravi perplessità di ordine costituzionale che a suo avviso derivano dalla possibilità prevista dal decreto di appaltare a società private servizi fondamentali di pertinenza della amministrazione finanziaria dello Stato. Ben altri sono a suo avviso i modi per restituire efficienza ai servizi del Ministero delle finanze. Chiede pertanto che l'espressione del parere sia rinviata ad altra seduta.

Il Presidente Tarabini osserva che non rientra nella competenza del Comitato pareri della Commissione bilancio sollevare questioni in ordine alla legittimità costituzionale dei provvedimenti che non afferiscano strettamente ai profili di ordine finanziario. Nel merito deve altresì rilevare che a soggetti estranei all'amministrazione si affida con il decreto in esame non già il compito di procedere all'accertamento delle imposte ma lo svolgimento di attività specifiche meramente preparatorie ed esecutive relative esclusivamente all'acquisizione meccanica di dati o alla riscossione materiale dei pagamenti. Conviene nell'auspicio che l'amministrazione diretta dello Stato sia posta in grado di assolvere anche a compiti di tale natura, ma ritiene che l'urgenza di pervenire ad una piena realizzazione della riforma tributaria renda di fatto indispensabile, almeno in un primo momento, il ricorso a più snelle forme organizzative.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole al disegno di legge, con il voto contrario del gruppo comunista sull'articolo 3 del decreto-legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1976, ORE 9. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Visentini, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi.

#### Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione

del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria (*Parere della IV e della V Commissione*) (4297).

(*Esame e rinvio con richiesta di parere della I Commissione*).

Il Presidente La Loggia, relatore sul provvedimento, prospetta preliminarmente alla Commissione l'opportunità di acquisire sul provvedimento medesimo il parere della I Commissione. Non si riferirà pertanto né all'amplissima relazione governativa che accompagna il disegno di conversione né alle iniziative assunte recentemente dal Ministero delle finanze, e già tempestivamente comunicate a più riprese al Parlamento dal Ministro, né si addenterà negli aspetti tecnici del provvedimento. Ritiene opportuna l'acquisizione di un parere della I Commissione sulle norme relative alla organizzazione della pubblica amministrazione che il provvedimento evidenzia.

Il Ministro Visentini dichiara preliminarmente che con la presentazione del provvedimento il Governo ha inteso sottoporre all'esame del Parlamento, esame che si augura sia il più ampio ed esteso possibile, la intera materia dell'anagrafe tributaria. Da un punto di vista strettamente formale, per numerose norme contenute nel decreto-legge non era necessaria l'adozione di strumenti legislativi, soccorrendo all'azione amministrativa dell'esecutivo sia la legislazione vigente che le norme contenute nell'articolo 17 della legge delega. Che l'iniziativa legislativa non fosse necessaria è dimostrato dagli atti posti in essere e dalle convenzioni stipulate dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti (organi particolarmente sensibili a questa materia) per l'organizzazione dei propri sistemi informativi. Se il Governo ha proceduto per via legislativa è perché ha ritenuto politicamente essenziale che il Parlamento discutesse tutti i termini, anche organizzativi e tecnici, della anagrafe tributaria, sui quali il Governo stesso ha ripetutamente e periodicamente riferito al Parlamento.

Altre parti del provvedimento, quelle di natura organizzativa relative ai centri informativi e quelle relative alle decorrenze per l'indicazione del numero di codice fiscale, richiedono invece lo strumento legislativo e rivestono carattere di necessità ed urgenza. Ove non si provvedesse in brevi termini temporali all'avviamento delle procedure per il funzionamento dell'anagrafe,

l'intero processo subirebbe il ritardo di almeno un anno.

I termini previsti dall'articolo 4 sono rispettabili se si procede rapidamente e se si ricorre alla convenzione con una azienda esterna. Non è infatti ipotizzabile che, senza ricorrere alle convenzioni descritte dall'articolo 3 del provvedimento, l'amministrazione finanziaria sia in grado di procedere e ciò per le ragioni diffusamente e analiticamente documentate nella relazione che accompagna il disegno di conversione.

L'inapplicabilità del progetto Atena non è derivata né da insufficienze legislative né da carenze delle direzioni generali del Ministero delle finanze, ma dal fatto che le procedure non hanno funzionato. Il progetto Atena non fu congegnato dall'Amministrazione finanziaria; i contratti stipulati con l'IBM prevedevano che tale società fornisse i macchinari e l'assistenza tecnica: attraverso questa si andava sostanzialmente concretando il progetto generale. Mancò cioè una netta distinzione delle responsabilità specifiche: da un lato quelle dell'amministrazione, dall'altro quelle della IBM. E quando il sistema non ha funzionato l'IBM ha chiamato in causa e ministri *pro-tempore* e alti funzionari attribuendo a questi ogni responsabilità: ha parlato di « dati che non affluivano »; ma era la metodologia per l'acquisizione dei dati che era sbagliata.

Occorre quindi distinguere (risiede qui il senso del tipo di convenzione proposto) responsabilità tecniche e responsabilità amministrative.

Ricorda che il parere chiesto all'Italsiel, sul quale ha già informato il Parlamento, era necessario all'amministrazione: era cioè necessario il parere di un consulente che non coincidesse con l'impresa fornitrice di macchinari.

Le nuove soluzioni ampiamente illustrate nella relazione, sono scaturite da lunghe, continue ed ampie discussioni della Commissione di coordinamento per l'anagrafe tributaria alla quale hanno attivamente partecipato le direzioni generali interessate. In tal modo l'Amministrazione ha partecipato in maniera assai più fattiva alle decisioni di quanto mai fosse avvenuto in passato. Nulla la Commissione si è sentito imporre né dalle ditte fornitrici né dalla società consulente. I verbali delle sedute di questo organismo sono a disposizione dei commissari.

Nel febbraio del 1976 è certo più facile analizzare le difficoltà che hanno reso ino-

perante il progetto Atena, valutare la necessità, per qualsiasi progetto, di continui aggiustamenti e di approssimazioni successive, individuare lo stretto legame che deve intercorrere tra procedure e progetto. Le condizioni indicate dal decreto sono indispensabili.

Il deputato Macchiavelli, pur dichiarando che la sua parte è disponibile per una immediata discussione del provvedimento, ritiene opportuno si acquisisca il parere della I Commissione.

Il deputato Vespignani dichiara che se il Presidente non avesse avanzato la proposta di richiedere il parere della I Commissione, sarebbe stata la sua parte a formularla. Occorre però un altro chiarimento preliminare. Nella relazione il Governo chiede il rinnovo della delega per il riordinamento dell'amministrazione finanziaria già oggetto del disegno stralcio n. 3813-*bis*. Ritiene che anche tale questione debba costituire oggetto del parere della I Commissione; tuttavia emendamenti intesi ad inserire la materia nel disegno di conversione non risultano formalizzati. Chiede, ai fini procedurali, chiarimenti circa gli intendimenti del Governo.

Il Presidente La Loggia osserva che la congiuntura politica non consente al Governo formalizzazioni e che eventuali emendamenti, ove presentati, dovranno senz'altro essere sottoposti al parere della I Commissione. Ritiene sia opportuno intanto acquisire il parere della predetta Commissione sull'attuale testo del decreto-legge.

Il Ministro delle finanze, Visentini, osserva che il Governo non poteva, come è ovvio, inserire norme di delegazione all'interno di un decreto-legge. Il Ministro ha sempre caldeggiato, il varo di norme di delega per il riordinamento della Amministrazione finanziaria quali quelle contenute nel disegno n. 3813-*bis* e la Commissione lo ha invitato a proporre più circostanziati principi e criteri direttivi; l'*iter* del predetto provvedimento, già approvato dal Senato, è stato, come è noto, interrotto dalla sopravvenuta crisi di Governo. Quale condizione minima (per altro sollecitata dalle parti politiche) occorre una delega per la riunificazione dei ruoli dei meccanografi, per la loro mobilità, per la riduzione dell'organico del ruolo medesimo.

Ma sia la richiesta massima della delega per il riordinamento integrale che quella minima concernente i meccanografi non sono formalizzabili nell'attuale congiuntura

politica, costituendo problemi che il nuovo Ministro delle finanze dovrà preliminarmente valutare. Di tali problemi informerà dettagliatamente il nuovo Ministro all'atto delle « consegne ». Avverte che sulle questioni relative ai ruoli e alla mobilità dei meccanografi i sindacati sono già stati intrattenuti.

Ragioni politiche impediscono quindi oggi la formalizzazione di qualsiasi emendamento da parte del Governo.

La Commissione delibera quindi, ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento, di acquisire il parere della I Commissione sul provvedimento 4297.

Il deputato Preti dichiara di dover fornire precisazioni preliminari circa il mancato funzionamento del vecchio progetto Atena. Il Ministro Visentini ha affermato, ma non dimostrato, il mancato funzionamento delle procedure. In realtà dal 1972 in poi non si è più operato secondo il vecchio progetto che aveva richiesto contatti di più di un anno con l'IBM, né il Parlamento accolse le pressanti richieste di assunzioni di personale tecnico per il funzionamento dell'anagrafe.

Il progetto originario è stato seppellito troppo frettolosamente e si è menato scandalo su presunti costi eccessivi del noleggio del macchinario. Non è esatto che l'amministrazione non abbia partecipato all'elaborazione del vecchio progetto: nel corso del 1971 si sono esaminate tutte le proposte per l'anagrafe e fra tutte venne scelta quella dell'IBM. Le proposte avanzate dall'Italsiel vennero ritenute inadeguate dall'Amministrazione.

L'anagrafe originaria non venne decisa clandestinamente, ma dopo lunghe discussioni del comitato tecnico della Commissione per la riforma, e i relativi atti contrattuali avevano ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato.

La progettazione da parte dell'IBM, nella quale l'Amministrazione era in prima persona coinvolta, è questione diversa dalla gestione del progetto. Il Ministro Visentini, nella sua veste di Vicepresidente della Commissione per la riforma tributaria, aveva avallato il vecchio progetto. Non è convinto che il vecchio progetto non potesse funzionare.

Quanto alle nuove soluzioni i giudizi del direttore generale per la meccanizzazione non sono stati adeguatamente considerati. Il nuovo progetto delega in gran parte alla convenzionata funzioni proprie della

pubblica amministrazione. Il fisco necessita di maggiore riservatezza per la gestione del sistema informativo di quanto sia necessario per la raccolta dei dati della Ragioneria generale e della Corte dei conti.

Teme che fra un paio di anni il Parlamento sarà costretto a verificare il mancato funzionamento del nuovo progetto.

Ritiene che l'Italsiel per motivi concorrenziali abbia agito in polemica con l'IBM. Ribadisce che dal 1972 non sono stati di fatto mantenuti i necessari contatti con l'IBM.

Il Ministro delle finanze, Visentini, interviene osservando che di fronte a dichiarazioni giornalistiche e ad interviste ha sempre evitato di fare precisazioni e rettifiche. Ma poiché alcune affermazioni vengono ora ripetute in questa sede parlamentare egli, che lo ha sempre intenzionalmente evitato, si trova di fronte allo spiacevole dovere, al quale in questa sede non può sottrarsi, di alcune precisazioni di fatto:

1) Il termine dato alle ditte fornitrici per presentare la loro offerta fu di un mese: dal 4 dicembre 1970 al 4 gennaio 1971. La brevità del termine determinò alcune proteste delle ditte e fu oggetto di rilievi della « Commissione per la meccanizzazione e l'ammodernamento della pubblica amministrazione »;

2) il parere espresso dal Consiglio di Stato sul contratto con l'IBM fu contrario.

Con parere interlocutorio in data 12 maggio 1971 il Consiglio di Stato aveva espresso riserve e chiesto chiarimenti. Vennero forniti al Consiglio di Stato ulteriori elementi ma il Consiglio di Stato in data 29 settembre 1971 espresse parere contrario. Il contratto successivamente stipulato con l'IBM corrispondeva allo schema sottoposto al Consiglio di Stato, con la sola eccezione di alcune clausole economiche per il noleggio di alcune apparecchiature e per le date di decorrenza;

3) precedentemente, in data 18 gennaio 1971, rilievi e perplessità sullo schema di contratto erano stati espressi dalla « Commissione per la meccanizzazione e l'ammodernamento dei servizi della pubblica amministrazione »;

4) la Commissione per la riforma tributaria, presieduta dal Ministro e avente come Vicepresidente il professor Visentini aveva cessato di esistere da anni.

Era stato nominato un diverso Comitato di coordinamento per la riforma tributaria

presieduto dal Presidente Potenza. Per esaminare i problemi dell'anagrafe tributaria furono costituiti un gruppo apposito e un sottogruppo.

Tutti i verbali dei suddetti comitati, sottocomitati e commissioni, oltre, ovviamente, al parere del Consiglio di Stato sono, come è evidente, a piena disposizione del Parlamento e quindi di questa Commissione.

Il Presidente La Loggia rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

---

## CONVOCAZIONI

---

**COMMISSIONE INQUIRENTE  
per i procedimenti di accusa.**

**Giovedì 12 febbraio, ore 16 e 21.**

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

**Giovedì 12 febbraio, ore 10.**

1) Audizione del Presidente, del Vicepresidente e del Direttore generale della RAI-Radiotelevisione Italiana;

2) Parere sul piano annuale dei programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo — Relatore: Antoniozzi;

3) Progetto di relazione alle Camere sull'attività della Commissione.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 22.*